

**STATUTO**  
**DELL'EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE)**  
**FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIESTE**

**CAPO I**  
**DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI**

**Art. 1**

L'En.A.I.P. (Ente Acli Istruzione Professionale) Friuli-Venezia Giulia è promosso dalla Presidenza regionale delle Acli del Friuli-Venezia Giulia in ragione di quanto prescritto dall'articolo 3, comma 4, lettera b, del loro statuto, in base a quanto disposto dalla legge quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 21 dicembre 1978, dalla legge regionale n. 76 del 16 novembre 1982 in materia di formazione professionale, dalla legge 196 del 24 giugno 1997 in materia di promozione dell'occupazione all'art. 17 -, dalle loro modifiche e dalle altre norme del settore.

L'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia - munito di personalità giuridica concessa con decreto del Presidente della Giunta della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n.0390/Pres. del 1° settembre 1986 - non ha fini di lucro, opera nella regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e può aderire a progetti ed iniziative di carattere nazionale ed internazionale.

L'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia ha sede legale in Trieste, via dell'Istria n.57.

**Art. 2**

Possono associarsi all'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia associazioni, fondazioni, enti, istituzioni e imprese che siano disposti ad aderire e a collaborare nella attuazione dei suoi fini istituzionali e ad osservare il presente Statuto.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio generale con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

L'esclusione di un associato può essere deliberata solo per gravi motivi e va decisa dal Consiglio generale con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

L'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia può costituire, aderire ed associarsi ad enti, organizzazioni, associazioni, consorzi e società anche cooperativistiche, che si prefiggano scopi affini. La decisione è assunta dal Consiglio generale con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

**Art. 3**

L'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia opera con riferimento ai principi ispiratori e alla elaborazione culturale delle ACLI, particolarmente per quanto previsto negli articoli 1, 2 e 3 del loro statuto che le impegna nel campo educativo alla formazione integrale della persona e alla promozione civile e professionale; coerentemente, l'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia persegue i seguenti scopi:

- la promozione morale, culturale e civile dei lavoratori in genere, delle persone orientate al lavoro, delle persone emarginate e svantaggiate nel quadro di un sistema di formazione permanente;
- l'orientamento e la realizzazione di iniziative e progetti connessi alle politiche del lavoro;
- la formazione e valorizzazione professionale delle forze di lavoro di tutti i settori delle attività produttive.

**Art. 4**

Per la realizzazione degli scopi suddetti, l'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia, anche in collaborazione con gli altri servizi e settori specifici delle Acli, promuove e realizza in tutti i campi delle attività produttive, di servizio e professionali:

- offerta di servizi destinati all'istruzione e formazione dei giovani sino ai 18 (diciotto) anni di età;
  - interventi per la promozione culturale e sociale, per la formazione e valorizzazione professionale e per il primo inserimento lavorativo di giovani e adulti;
  - iniziative finalizzate alla promozione civica, morale, culturale e professionale degli emigranti, degli immigrati, dei giovani e adulti emarginati o a rischio di emarginazione, onde favorirne l'integrazione sociale e l'inserimento nel mondo del lavoro;
  - interventi connessi all'attuazione delle politiche di azioni positive e per le pari opportunità tra uomini e donne anche nel campo del lavoro;
  - interventi nell'ambito dei rapporti di formazione-lavoro e per la promozione, organizzazione e gestione delle attività connesse ai processi di mobilità, riconversione, riqualificazione e ristrutturazione;
  - informazione, orientamento e consulenza sulle tematiche del mercato del lavoro e sensibilizzazione sulle esigenze formative ad esso connesse;
  - formazione e aggiornamento ricorrente del personale direttivo e degli operatori culturali, tecnici ed operativi;
  - formazione e aggiornamento ricorrente del personale della pubblica amministrazione e degli enti locali in genere;
- formazione e aggiornamento del personale docente e non docente della scuola pubblica e privata, di ruolo e non di ruolo;
- formazione di particolari figure professionali, quali avvocati, notai, liberi professionisti in genere, inclusi quelli iscritti negli ordini professionali tipici ed atipici;
  - collaborazioni con organismi pubblici e privati, finalizzate a ricerche, studi e sperimentazioni nei settori istituzionali;
  - attività di valorizzazione dei partenariati transnazionali nel quadro della internazionalizzazione delle politiche formative e del lavoro;
  - consulenze di carattere generale e specifico per i processi di innovazione dei sistemi formativi, organizzativi e aziendali, interventi e azioni orientati alla creazione e allo sviluppo d'impresa;
  - formazione e aggiornamento di persone operanti in gruppi ed associazioni di volontariato;
  - formazione continua in ambito sanitario.

L'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia programma, progetta e realizza le proprie attività su elencate, prevalentemente sotto la propria titolarità ovvero su delega dell'E.N.A.I.P. nazionale per quanto attiene alla realizzazione in ambito regionale delle azioni di carattere multiregionale e transnazionale di cui esso è titolare.

L'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia contribuisce, sulla base delle attività svolte, alla elaborazione della proposta formativa, pedagogico-metodologica unitaria espressa dall'E.N.A.I.P. nazionale nell'ambito delle sue competenze.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia può avvalersi della collaborazione dell'E.N.A.I.P. nazionale secondo le modalità fissate in apposite convenzioni.

L'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia può delegare ad ogni scadenza contrattuale l'E.N.A.I.P. nazionale a rappresentarlo in sede di contrattazione nazionale dei rapporti di lavoro del personale.

## **CAPO II ORGANI E LORO FUNZIONAMENTO**

### **Art. 5**

Gli organi dell'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia sono:

- il Presidente;
- il Consiglio generale;
- il Direttore generale;
- la Giunta esecutiva;
- il Collegio dei sindaci.

### **Art. 6**

#### **Il Presidente**

Il Presidente dell'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia è il Presidente regionale pro-tempore delle Acli del Friuli-Venezia Giulia, ovvero altro componente della Presidenza regionale delle Acli del Friuli-Venezia Giulia da essa designato.

Il Presidente, punto di riferimento della organizzazione promotrice, ha la rappresentanza legale dell'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia.

Compete al Presidente la firma degli atti e dei documenti inerenti ai rapporti tra l'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia e i suoi associati, le istituzioni ed i soggetti terzi. Convoca e presiede il Consiglio generale e la Giunta esecutiva.

### **Art. 7**

#### **Il Consiglio generale**

E' il massimo organo deliberante dell'En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia. Nominato per un quadriennio è composto dal Presidente e da altri sei componenti, dei quali due sono designati dalla Presidenza Regionale delle Acli del Friuli-Venezia Giulia e uno da ciascuna delle Presidenze provinciali delle Acli della regione. Inoltre, fanno parte del Consiglio generale i rappresentanti degli eventuali associati in ragione di un rappresentante per ogni associato.

Il Consiglio generale ha validità anche se non tutte le componenti hanno designato i loro rappresentanti, purché siano stati indicati almeno la metà più uno dei membri aventi diritto al voto. Ciascuna componente può cambiare il proprio rappresentante in Consiglio generale, dandone comunicazione al Presidente che porta la presa d'atto all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio generale.

Il Consiglio generale si riunisce di norma due volte l'anno, su convocazione del Presidente, o in sua assenza del Vice Presidente, o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

I suoi membri possono essere riconfermati.

E' di competenza del Consiglio generale nominare e revocare:

- il Vice Presidente, scelto all'interno del Consiglio generale;
- il Direttore generale;
- il Direttore amministrativo.

E' di competenza del Consiglio Generale la nomina del Collegio dei sindaci e del suo Presidente.

Spetta al Consiglio generale:

- fissare gli indirizzi programmatici ai quali deve improntarsi l'attività dell'En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia;
- determinare i compensi del Presidente, del Vice Presidente, del Direttore generale e del Collegio dei Sindaci e il gettone di presenza dei componenti del Consiglio generale;
- attribuire deleghe e procure speciali a soggetti diversi dal Direttore generale;
- approvare i regolamenti di organizzazione e funzionalità interna;
- deliberare, entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno sul bilancio della gestione dell'anno precedente e sul conto di previsione della gestione futura, presentati dalla Giunta esecutiva;
- deliberare sulle modifiche dello statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia;
- deliberare su qualsiasi argomento di carattere straordinario;
- deliberare sulle direttive e sui provvedimenti rivolti all'attuazione dei fini istituzionali dell'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia;
- deliberare sull'acquisto, la vendita e la permuta dei beni immobiliari, l'accettazione di eredità, legati e donazioni.

Le riunioni del Consiglio generale sono valide con la presenza della metà più uno dei propri componenti; le decisioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le decisioni inerenti a modifiche statutarie sono adottate a maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto al voto.

Partecipano alle riunioni del Consiglio generale, senza facoltà di voto, il Direttore generale, il Direttore amministrativo ed i componenti del Collegio sindacale.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e accertare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Nel caso in cui nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

## **Art. 8**

### **Il Direttore generale**

Il Direttore generale è nominato dal Consiglio generale e resta in carica quattro anni; il mandato è revocabile in qualsiasi momento e può essere riconfermato.

Il Direttore generale è responsabile della esecuzione dei deliberati della Giunta esecutiva; è responsabile della conduzione e del buon andamento gestionale dell'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia e delle sue sedi, riservando autonoma operatività, nell'ambito delle deleghe ricevute, al Direttore amministrativo in materia di gestione economica-finanziaria.

Firma gli atti che impegnano l'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia nei confronti interni e dei terzi in ragione delle deleghe e delle procure di cui al successivo articolo 9.

Sovrintende alle delibere della Giunta esecutiva e adotta, in caso di necessità, decisioni di norma della Giunta stessa, salvo chiederne ratifica nella prima riunione utile.

Attribuisce incarichi e funzioni al personale dipendente e ai collaboratori esterni.

#### **Art. 9**

##### **La Giunta esecutiva**

La Giunta esecutiva è l'organo al quale compete la gestione dell'En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia. E' composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Direttore generale. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

La Giunta esecutiva dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

La Giunta esecutiva è investita dei poteri di ordinaria amministrazione; con apposita delibera essa provvede ad assegnare deleghe e procure permanenti al Direttore generale in materia di gestione organizzativa, economica, dei rapporti interni ed esterni e di firma degli atti.

La Giunta esecutiva adotta il bilancio consuntivo e quello preventivo, predisposti dal Direttore generale di concerto con il Direttore amministrativo, e li sottopone all'approvazione del Consiglio generale.

La Giunta esecutiva si riunisce di norma ogni quattro mesi ed è convocata dal Presidente.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice; le riunioni sono valide se sono presenti almeno il Presidente e il Direttore generale.

Partecipa alle riunioni della Giunta esecutiva, senza diritto di voto, il Direttore amministrativo.

#### **Art. 10**

##### **Organo di controllo e revisione legale dei conti**

Al Collegio dei sindaci spetta il controllo sull'osservanza della legge e dello statuto sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi oltre a due supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti all'apposito registro. I restanti membri effettivi e supplenti, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti tra gli iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti e/o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Il collegio predisponde e presenta al consiglio generale la relazione annuale sul bilancio consuntivo e su quello preventivo dell'Enaip Friuli Venezia Giulia.

Il collegio dei sindaci dura in carica quattro anni ed è nominato dal Consiglio Generale che ne nomina anche il suo presidente. I componenti del collegio partecipano alle riunioni del Consiglio Generale senza facoltà di voto. Alla scadenza del mandato i medesimi possono essere riconfermati.

La revisione legale dei conti, può essere attivata anche su base volontaria, oltre che nei casi previsti dalla legge ed è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'Enaip Friuli Venezia Giulia, allorché non sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata anche dal collegio sindacale. In tal caso tutti i membri del collegio sindacale, oltre che scelti tra gli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti e/o

tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche, devono essere abilitati revisori legali ed iscritti nell'apposito registro.

### **CAPO III** **ORDINAMENTO FINANZIARIO**

#### **Art. 11**

Il patrimonio dell'En.A.I.P. Friuli -Venezia Giulia è costituito:

- dalle attività patrimoniali risultanti dall'attuale bilancio;
- dai beni mobiliari e immobiliari e dai valori di qualunque specie che, a qualsiasi titolo, pervengono all'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia;
- dai fondi di riserva ordinaria e straordinaria;
- dalle somme accantonate per scopi diversi da quelli indicati nel punto precedente fino a quando non siano utilizzate per soli fini statutari.

#### **Art. 12**

Le entrate sono costituite principalmente:

- dalle quote associative;
- dalle somme, a qualsiasi titolo, destinate dallo Stato, dalla Regione e dalla Unione europea per la gestione delle attività previste dal presente statuto;
- dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali e finanziarie;
- da eventuali lasciti e donazioni;
- da altre sovvenzioni e da finanziamenti, a qualsiasi titolo, concessi dallo Stato, dalla Regione, da Enti pubblici e privati;
- dalle quote di iscrizione e/o di partecipazione degli utenti ai servizi erogati
- dai proventi derivanti da commesse affidate da soggetti pubblici e privati.

#### **Art. 13**

Le disponibilità dell'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia derivanti da avanzi di bilancio devono essere investite esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale.

E' in ogni caso vietata durante la vita dell'Ente la distribuzione in qualsiasi forma di utili, avanzi di gestione, riserve o capitale agli amministratori, associati, partecipanti, collaboratori o dipendenti dell'Ente stesso.

#### **Art. 14**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) settembre e termina il 31 (trentuno) agosto di ogni anno.

I conti consuntivo e preventivo vengono inviati al Collegio sindacale almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta del Consiglio generale chiamato ad approvarli. Il bilancio dell'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia è disponibile a chiunque ne faccia richiesta ed è inviato annualmente agli Organi Regionali competenti.

#### **Art. 15**

Visti i primari interessi dell'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia, il medesimo assumerà l'eventuale debito derivante da una sanzione amministrativa che in futuro venisse irrogata ai componenti il Consiglio generale, della Giunta esecutiva, del Direttore generale e del Direttore amministrativo, in caso di violazioni commesse senza dolo o colpa grave nello svolgimento delle proprie mansioni secondo il disposto dell'Art. 11, comma 6° del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997. La predetta assunzione sarà in ogni caso esclusa

nel momento in cui l'autore della violazione avesse agito in danno all'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia.

**CAPO IV**  
**SCIoglimento o LIQUIDAZIONE**  
**DELL'EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA**

**Art. 16**

L'En.A.I.P. Friuli-Venezia Giulia può essere sciolto o liquidato con deliberazione del Consiglio generale decisa a maggioranza di tre quarti degli aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento o liquidazione dell'Ente il suo patrimonio sarà devoluto ad altro Ente non commerciale che svolga, nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, una analoga attività istituzionale ispirata ai principi ispiratori delle ACLI del Friuli - Venezia Giulia, e che dalle stesse sia stato fondato.

VISTO: IL PRESIDENTE